

(N. 1860-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Industria e Commercio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 SETTEMBRE 1951

Comunicata alla Presidenza il 17 novembre 1951

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note firmato a Stresa il 25 maggio 1951 concernente alcune modifiche dell'Accordo italo-francese in materia di proprietà industriale, firmato a Roma il 29 maggio 1948.

ONOREVOLI SENATORI. — Sul l'Accordo intercorso con la Francia, in materia di proprietà industriale, il Senato ha avuto già modo di intrattenersi e di esprimere — anche di recente — la propria approvazione.

Il disegno di legge che viene ora a voi sottoposto, a tale Accordo si riconnette e, senza modificarne la sostanza, tende solo a renderlo praticamente operante.

In particolare, con l'articolo 6 del richiamato Accordo, firmato a Roma il 29 maggio 1948 e entrato in vigore il 1° luglio dello stesso anno, fu stabilito un prolungamento eccezionale — fino ad un massimo di cinque anni — del

periodo di validità dei brevetti per invenzioni industriali che, per cause connesse con lo stato di guerra, non furono potuti attuare in modo normale dai titolari o dai loro aventi causa, cittadini italiani e cittadini francesi, rispettivamente in Francia e in Italia.

Con il successivo articolo 7, il termine utile per la presentazione, da parte degli interessati, delle apposite istanze intese ad usufruire di tale beneficio venne, poi, fissato al 31 dicembre 1948.

Peraltro, la ratifica e la pubblicazione, sia da noi che in Francia, dell'Accordo intervenne in data di gran lunga posteriore a quella del

citato termine del 31 dicembre 1948, per cui molti interessati, nell'ignoranza del testo dell'Accordo, si sono venuti a trovare nella pratica ed ovvia impossibilità di effettuare in tempo utile l'inoltro, ai competenti Servizi dei due Paesi, dell'istanza di prolungamento.

Con l'accluso Scambio di Note, intervenuto a Stresa nel corso di una riunione straordinaria della Commissione mista italo-francese,

si è inteso ovviare agli inconvenienti purtroppo verificatisi, ed è stato fissato, nella nuova data del 30 giugno 1952, il nuovo termine per la presentazione delle richiamate istanze.

I motivi di equità insiti nel disegno di legge sono del tutto comprensibili, per cui non si ha difficoltà a proporre la prescritta ratifica, sottolineandone l'urgenza.

MERZAGORA, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato lo scambio di note firmato a Stresa il 25 maggio 1951 e concernente la proroga del termine utile per la presentazione delle domande di prolungamento dei brevetti per invenzioni industriali, stabilito all'articolo 7 dell'Accordo italo-francese in materia di proprietà industriale del 29 maggio 1948, ratificato e reso esecutivo con la legge n. 752 del 18 luglio 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.